



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 51 del 30/09/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **Settembre** alle ore **09:30**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello iniziale risultano:

1	CONTINI GIANCARLO	Presente	8	MARCHESI MARZIA	Assente
2	GUARESCHI ELISA	Presente	9	DELENDATI LOREDANA	Presente
3	LEONI GIANARTURO	Presente	10	CONCARI LUCA	Presente
4	CAPELLI STEFANO	Presente	11	CAROSINO STEFANO	Assente
5	BRIGATI NICOLAS GIANNI	Presente	12	CONCARINI CLARISSA	Assente
6	PIZZELLI ANDREA	Presente	13	GAMBAZZA MARIA GIOVANNA	Assente
7	MEDIOLI GIACOMO	Presente			

Totale Presenti: n. 9

Totale Assenti: n. 4

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario, Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Giancarlo Contini assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Con l'uscita del Consigliere Concari alle ore 11.10, rispetto all'appello iniziale, sono presenti in aula n. 8 Consiglieri.

Trattazione al punto n. 13 dell'ex punto n. 12) dell'Odg. per precedente inversione dell'ordine del giorno con anticipazione del punto n. 14) al punto n. 12)

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- questo comune non è dotato di un ufficio legale e all'occorrenza deve necessariamente rivolgersi a professionisti esterni per conferire gli incarichi di patrocinio legale, innanzi alle diverse corti giurisdizionali di ogni ordine e grado, presso cui è chiamato a rispondere per la tutela legale dell'ente;
- l'articolo 4 del nuovo Codice degli appalti pubblici, di cui al D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, riprendendo le disposizioni dell'art. 27, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- ai sensi dell'art. 17, rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi":
 - 1. *Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:*
(...)
 - d) *concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*
 - 1) *rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:*
 - 1.1) *in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*
 - 1.2) *in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*
 - 2) *consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;*
 - 3) *servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;*
 - 4) *servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;*
 - 5) *altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri";*
- dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, di recente approvazione, emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

RILEVATO che:

- con il nuovo codice dei contratti si pone, quindi, la parola fine al dibattito protrattosi negli ultimi anni, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, in ordine all'esatto inquadramento del singolo incarico di patrocinio legale;
- invero, anche il conferimento del singolo incarico di difesa in giudizio viene espressamente qualificato come appalto di servizi dal menzionato art. 17;
- la rinnovata qualificazione giuridica implica una revisione del procedimento di affidamento alla luce del nuovo codice.

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo codice dei contratti pubblici):

- - art. 36 comma 2 lett. a) che prevede che le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

- - art. 37 comma 1 che stabilisce che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisti e negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTE le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall'ANAC su: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO ED ESAMINATO il testo del Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale composto da n. 10 articoli che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e ritenutolo meritevole di approvazione;

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno istituire un albo per il conferimento di incarichi di patrocinio legale;

PRECISATO che il Regolamento di cui all'oggetto è da intendere quale appendice del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, il seguente parere:

- favorevole in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile dei Servizi Affari generali e servizi istituzionali, Dr.ssa Elena Stellati;

PRESO ATTO che il seguente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

SENTITO l'intervento introduttivo del Sindaco che cede la parola al Vice Segretario, Dr.ssa Elena Stellati, la quale provvede ad illustrare nei suoi aspetti tecnici il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, evidenziando che trattasi di un conseguente adeguamento al nuovo testo sugli appalti ;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 8 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare il regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale composto da n. 10 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto quale allegato del "Regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi";
2. di demandare al Responsabile del settore Affari Generali l'attivazione delle procedure per l'istituzione dell'albo degli avvocati e per gli incarichi di patrocinio legale;
3. di dare atto che il procedimento volto alla formazione del suddetto albo diviso nelle sezioni, civile, penale, amministrativo e tributario avrà inizio mediante la predisposizione di un avviso che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ente per un termine non inferiore a 15 giorni;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

VISTO l'art. 234, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 8 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giancarlo Contini

Il Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena